



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 10/2010
Agosto 2010*

Scadenzario Novembre 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Patto di stabilità interno
- Rendiconto
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Patrimonio pubblico
- Contratti e appalti

Patto di stabilità interno

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per il triennio 2009-2011 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono migliorare il saldo finanziario tendenziale di comparto, in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere. (*art.77 bis, c. 6 e 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. (*art.77 bis, c.14*).

1.1.1. Con decreto del ragioniere generale dello Stato 14 luglio 2010, n. 0060780, sono stati approvati i prospetti relativi alle informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2010/2012. (*in G.U. n. 176 del 30 luglio 2010*).

1.1.2. I prospetti devono essere trasmessi, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, entro il 29 agosto 2010.

1.2. La mancata trasmissione nei modi e nei tempi indicati costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, esclusivamente via web, semestralmente, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. (*art.77 bis, c.14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. Le informazioni semestrali sono fornite all'ANCI e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze. (*art.77 bis, c.19*).

2.2. In caso di mancata emanazione del D.M. che approva i prospetti contenenti le informazioni semestrali in tempi utili per il rispetto del termine del 30 luglio, nessun dato dovrà essere trasmesso sino all'emanazione del decreto. (*lett. C, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato 30 marzo 2010, n. 15*).

2.3. Per l'anno 2010, con decreto del ragioniere generale dello Stato 14 luglio 2010, n. 0060940, sono stati approvati i modelli e le relative modalità per il monitoraggio semestrale degli adempimenti. (*in G.U. n. 178 del 2 agosto 2010*).

2.3.1. Le risultanze del patto di stabilità per il 1° semestre 2010 devono essere trasmesse esclusivamente tramite applicazione web entro l'1 settembre 2010.

2.3.2. Per l'invio delle risultanze dell'intero anno 2010, la scadenza è fissata al 31 gennaio 2011.

2.3.3. Tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla approvazione del rendiconto dell'anno 2010. (*lett. A.2. all. A*).

Rendiconto

Controlli e verifiche

1. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (*art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

1.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (*art.1, c.167*).

1.2. Il documento contenente criteri e linee guida della relazione sul rendiconto 2009 è stato approvato con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.15/AUT/2010 del 22 giugno 2010.*(in suppl. ord. n. 166 alla G.U. n. 173 del 27 luglio 2010)*

1.3. Con la deliberazione sono offerti agli organi di revisione formulari di risposta differenziati, distintamente predisposti per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni di minori dimensioni.

1.4. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. *(art.1, c.168).*

Certificazione

1. Con D.M. interno 3 agosto 2010, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2009.*(in suppl. ord. n. 207 alla G.U. n. 199 del 26 agosto 2010)*

1.1. La certificazione, sottoscritta dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e supporto informatico, entro il 15 novembre 2010.

1.1.1. Una copia cartacea della certificazione deve essere trasmessa alla Regione di appartenenza.

1.2. Per gli enti locali che intendono aderire alla trasmissione della certificazione per posta elettronica certificata, dandone preventiva comunicazione entro il 30 settembre 2010, il termine è rinviato al 14 dicembre 2010.

1.2.1. L'inoltro del certificato in forma elettronica alla Regione di appartenenza è curato dalla direzione centrale finanza locale.

Contabilità e regole di gestione

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. *(direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).*

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

2.2. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;

b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore

- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici. (*artt.1, 2 e 11*).

2.3. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
- c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
- d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore. (*art.4*).

2.4. È possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 1., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (*artt.4, c.2, e 7*).

2.5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. (*artt.3, 4 e 5*).

2.6. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 2.3., lettera d), ed è inderogabile. (*art.4, c.3*).

2.7. È possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 2.5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. (*art.5, c.1, e 7*).

2.8. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme. (*art.6*).

2.9. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso. (*art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a*).

2.10. La giurisprudenza amministrativa ha censurato l'imposizione ai contraenti, da parte delle amministrazioni, di tempistiche e di saggi diversi da quelli previsti dalla legge, negando che gli apparati pubblici dispongono del potere di stabilire unilateralmente interessi moratori e termini di pagamento subordinando la possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità per iniquità, vessatorietà e mancanza di specifica approvazione a seguito di trattative (*da ultimo, sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469*).

2.11. Per la Corte dei conti, non sussistono le condizioni di imposizione unilaterale ed il rischio di incorrere in censure qualora le amministrazioni committenti assegnino un adeguato punteggio al termine di pagamento ed al saggio di interesse richiesto dall'aspirante aggiudicatario, riconoscendo un maggiore punteggio alle imprese che accettino termini più dilatati e saggi d'interesse inferiori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 (*de-liberazione Corte dei conti, sezioni riunite, 26 marzo 2010, n. 9/CONTR/10, depositata in segreteria il 15 aprile 2010*).

2.12. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ritiene che le stazioni appaltanti non soltanto non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza e di misura degli interessi moratori difforni da quelli previsti dal

D.Lgs. 231/2002, ma che, altresì, non possono prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (*determinazione 7 luglio 2010, n. 4, in G.U. n. 174 del 28 luglio 2010*).

3. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, per il secondo semestre 2010 è stato confermato nella misura dell'1% (tasso di interesse di mora complessivo 8%). (*comunicato Ministero economia e finanze, in G.U. n.190 del 16 agosto 2010*).

Amministrazioni pubbliche

1. Con comunicato ISTAT, a termini dell'art.1, c.3, legge 31 dicembre 2009, n.196, è stato aggiornato elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. (*in G.U. n.171 del 24 luglio 2010*).

Servizi riscossioni

1. L'affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali deve seguire procedura di gara ad evidenza pubblica. (*decisione Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5566/2010, depositata in segreteria il 10 agosto 2010*).

Entrate

Trasferimenti statali

1. Con decreto direttoriale ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 16 luglio 2010, è definita la ripartizione del fondo 2010 per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. (*in G.U. n. 172 del 26 luglio 2010*).

Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni

1. Al fine di contrastare l'abusivismo, gli organi di polizia stradale possono accedere al fondo privato dove è collocato l'impianto pubblicitario abusivo, per consentire la rimozione da parte dell'ente proprietario o concessionario della strada. (*art. 23, c. 13bis, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 5, c. 2, lett. c, legge 29 luglio 2010, n. 120*).

2. I comuni possono concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli pubblicitari su qualunque tipo di strada all'interno dei centri abitati, nel rispetto dei divieti generali. (*art. 23, c. 6, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 5, c. 2, lett. a, legge 29 luglio 2010, n. 120*).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

1. La deliberazione di aumento delle tariffe a modifica della percentuale di copertura del costo del servizio deve essere supportata da adeguata istruttoria e esternare specificatamente, sulla base di dati ufficiali, le ragioni che determinano l'aumento. (*decisione Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5616/2010, depositata in segreteria l'11 agosto 2010*).

Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada

1. Con legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, entrato in vigore il 13 agosto 2010, sono apportate numerose modifiche alle norme del codice della strada. (*in suppl. ord. n. 171 alla G.U. n. 175 del 29 luglio 2010*).

2. Con delibera di giunta da adottarsi annualmente, una quota pari al 50% dei proventi deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) interventi sulla segnaletica, per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione (con destinazione a tali interventi di almeno un quarto della quota);

b) potenziamento attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche con l'acquisto di autovetture, mezzi e attrezzature dei corpi e

dei servizi di polizia stradale (con destinazione a tali spese di almeno un quarto delle quota);

c) miglioramento della sicurezza stradale, con finalità di:

- manutenzione stradale;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione barriere;
- redazione piani urbani di traffico;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela dei bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- corsi didattici, svolti dagli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione stradale;
- misure di assistenza e previdenza per il personale della polizia stradale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia stradale, destinati al potenziamento dei controlli finalizzati alla sicurezza stradale. *(art. 208, c. 4, 5 e 5bis, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 40, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120).*

2.1. Resta facoltà dell'ente destinare, in tutto o in parte, anche la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al precedente punto 2.

3. Dal 13 agosto 2010, gli enti locali possono accertare strumentalmente violazioni al codice della strada soltanto con apparecchiature di loro proprietà o acquisite con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. *(art. 61, legge 29 luglio 2010, n. 120).*

3.1. Non è più consentito, pertanto, eseguire controlli automatici sulle infrazioni stradali con utilizzo di apparecchiature a canone variabile, con il riconoscimento al fornitore di compenso commisurato alle multe comminate.

3.2. Le apparecchiature devono essere utilizzate esclusivamente con l'impiego del personale di polizia locale.

4. Con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del D.M. infrastrutture e trasporti di cui al successivo punto 4.3.2., i proventi dalle contestazioni dell'eccesso di velocità accertate con autovelox e tele laser sono ripartite per il 50% all'ente proprietario della strada e per il 50% all'ente da cui dipende l'organo di polizia accertatore. *(art. 142, c. 12bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel testo aggiunto dall'art. 25, c. 1, lett. d, legge 29 luglio 2010, n. 120).*

4.1. La disposizione non si applica alle strade in concessione.

4.2. Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade ed al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale. *(art. 142, c. 12ter).*

4.3. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascun ente locale è tenuto a trasmettere ai ministeri interno ed infrastrutture e trasporti una relazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza nell'anno precedente, come risultante dal rendiconto approvato, e degli interventi realizzati finanziati con le risorse, con specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. *(art. 142, c. 12quater).*

4.3.1. L'uso non conforme dei proventi o la mancata trasmissione della relazione sono sanzionati con la riduzione al 30% della quota dei proventi spettanti, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle inadempienze.

4.3.2. Il modello di relazione, le modalità di trasmissione in via informatica della relazione e quelle di versamento agli enti dei proventi attribuiti, saranno definiti con D.M. infrastrutture e trasporti. (art. 25, c. 2, legge 29 luglio 2010, n. 120).

5. Per le infrazioni commesse dal 13 agosto 2010, è ridotto da 150 a 90 giorni il termine di notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada. (art. 201, c. 1, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo modificato dall'art. 36, c. 1, lett. a e b, legge 29 luglio 2010, n. 120).

5.1. Nei casi di intervenuta contestazione immediata al trasgressore, il verbale deve essere notificato, entro 100 giorni, anche al proprietario del veicolo o al responsabile in solido.

6. Il sindaco e il presidente della provincia, per le violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, del comune o della provincia, possono concedere la rateazione mensile delle multe di importo superiore a 200,00 euro a sanzionati titolari di reddito non superiore a 10.628,16 euro elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. (art. 202bis, aggiunto al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, dall'art. 38, legge 29 luglio 2010, n. 120).

6.1. La rateazione è disposta su richiesta dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione in un numero di rate mensili, ciascuna delle quali non può essere inferiore a 100,00 euro, con la maggiorazione degli interessi.

6.2. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto deve essere adottato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Mutui

Prestito flessibile

1. Con aggiornamento della circolare n. 1263 sono resi noti i nuovi elementi di flessibilità introdotti e le caratteristiche strutturali del prestito flessibile. (avviso Cassa depositi e prestiti, 9 agosto 2010).

Servizi pubblici

Mobilità urbana

1. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, anche i motocicli, con o senza sidecar, i tricicli ed i quadri cicli. (art. 85, c. 2, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 9, legge 29 luglio 2010, n. 120).

Autoscuole

1. È attribuita alla competenza delle province anche l'applicazione delle sanzioni alle autoscuole. (art. 123, c. 2, D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dall'art. 20, c. 5, lett.a, legge 29 luglio 2010, n. 120).

Incidentalità stradale

1. Con D.M. infrastrutture e trasporti saranno fissati termini e modalità per la trasmissione, da parte degli enti locali, dei dati relativi all'incidentalità stradale. (art. 56, legge 29 luglio 2010, n. 120).

Comunicazione via internet

1. Principi generali, gestione e aggiornamento, contenuti minimi dei siti web pubblici sono contenuti nelle “linee guida per i siti web della p.a.” (*ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 26 luglio 2010*).

Lavori pubblici

Cantieri di lavoro

1. Dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento di cui devono essere muniti tutti i lavoratori nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, deve contenere, oltre che la fotografia del lavoratore e le sue generalità e l’indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. (*art. 5, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

2. Dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento di cui devono essere muniti i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere, oltre che la fotografia e le generalità, anche l’indicazione del committente. (*art. 5, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Opere a scomputo oneri di urbanizzazione

1. Le amministrazioni che concedono il permesso di costruire con convenzione o altro accordo sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, devono trasmettere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i dati identificativi dei soggetti titolari del permesso. (*comunicato Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in G.U. n. 177 del 31 luglio 2010*).

Controlli certificati e casellario

1. Con determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 27 luglio 2010, n. 6, sono fornite indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei lavori, copia dei quali deve essere trasmessa all’Autorità, e sui controlli periodici del casellario informatico, al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni che, se riscontrate, comportano la risoluzione del contratto. (*in G.U. n. 191 del 17 agosto 2010*).

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. Il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento nell’ambito del quale la procedura concorsuale è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità. (*decisione Consiglio di Stato, Sez. V, n. 379/2010, depositata in segreteria il 18 agosto 2010*).

Sistema di misurazione e valutazione performance

1. Con deliberazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), 29 luglio 2010, n. 89/2010, sono stati approvati gli indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance. (*art. 13, c. 6, lett. d, e 30, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*). La deliberazione costituisce per gli enti locali linea guida per l’adeguamento degli ordinamenti. (*in G.U. n. 193 del 19 agosto 2010*).

Direzione del personale

1. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in

partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. (art. 53, c. 1bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 52, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

1.1. Con circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 6 agosto 2010, n. 11/2010, sono fornite indicazioni generali per una applicazione omogenea della disposizione, che per gli enti locali vale come principio al quale devono essere adeguati i propri ordinamenti.

Dirigenti

1. Il 3 agosto 2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali relativo al biennio economico 2008-2009. (comunicato agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in G.U. n. 197 del 24 agosto 2010).

Incentivi per la progettazione

1. 'E modificata, nei casi di progettazione interna, la costituzione del fondo dove affluisce fino ad un massimo dello 0,50% (era 2%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. (art. 92, c.5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo sostituito dall'art. 1, c. 10 quater, aggiunto al D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201; art. 61, c. 7bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 18, c. 4sexies, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).

1.1. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri di ripartizione per ogni singola opera o atto di pianificazione, che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.

1.2. Il gravame degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda dello 0,50%.

1.2.1. Pur dovendosi escludere che l'Irap possa qualificarsi come species degli oneri riflessi, che ricomprendono gli oneri previdenziali e assistenziali, poiché nel bilancio dell'ente non possono gravare ulteriori oneri, il fondo da ripartire non può che essere quantificato al netto delle somme destinate a coprire gli oneri che gravano sull'amministrazione a titolo di Irap. Ai fini della quantificazione del fondo per l'incentivazione alla progettazione vanno, pertanto, accantonate e rese indisponibili le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap. (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 7 giugno 2010, n. 33, depositata in segreteria il 30 giugno 2010).

1.3. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

1.4. La riduzione allo 0,50 dell'incentivo per la progettazione non ha effetto retroattivo e, pertanto, opera esclusivamente in relazione alle attività poste in essere successivamente al 1° gennaio 2009 (parere avvocatura generale dello Stato CS 13723/09 – Sez. IV).

Compensi professionali avvocatura

1. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico dell'ente. (art.1, c.208, legge 23 dicembre 2005, n.266).

1.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi. (art.1, c.223).

1.2. Nella nozione di “oneri riflessi” non è compresa anche l’IRAP che, pertanto, non può essere recuperato nei confronti dell’avvocato-dipendente e resta a carico dell’ente. (*risoluzione agenzia entrate, 2 aprile 2008, n.123/E*).

1.3. Pur dovendosi escludere che l’Irap possa qualificarsi come species degli oneri riflessi, poiché nel bilancio dell’ente non possono gravare ulteriori oneri, l’Irap non può gravare sull’amministrazione che sul piano strettamente contabile. Ai fini della quantificazione delle disponibilità destinati agli avvocati per compensi professionali, devono essere accantonate e rese indisponibili le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, 7 giugno 2010, n. 33, depositata in segreteria il 30 giugno 2010*).

Patrimonio pubblico

Fascicolo immobiliare

1. Con circolare del ministero economia e finanze, 9 luglio 2010, n. 16063, sono state specificate le linee guida generali per un percorso metodologico che consenta di pervenire ad una quanto più completa conoscenza del portafoglio immobiliare, necessario punto di partenza per un adeguato processo di valorizzazione. (*in G.U. n. 172 del 26 luglio 2010*).

1.1. Le linee guida possono costituire un valido riferimento anche per gli enti locali.

Veicoli confiscati

1. Gli enti locali possono richiedere l’assegnazione, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, di veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca. (*art. 214ter, aggiunto al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, dall’art. 41, legge 29 luglio 2010, n. 120*).

Contratti e appalti

Documentazione antimafia

1. Con D.Lgs da adottare entro il 6 settembre 2011, saranno emanate nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. (*art. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Stazione unica appaltante

1. Con D.P.C.M da adottare entro il 6 marzo 2011, sono definite le modalità per l’istituzione di una o più stazioni appaltanti in ambito regionale. (*art. 13, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubblici deve essere inserita, a pena di nullità, una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali, con l’indicazione del codice unico di progetto (Cup), devono essere eseguiti tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture. (*art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136*).

1.1. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

1.2. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia inserita, a pena di nullità, analoga clausola sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Cooperative sociali

1. Con comunicato dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene precisato l'obbligo di effettuare le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici degli affidamenti con convenzione alle cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. (*in G.U. n. 177 del 31 luglio 2010*).

Adempimenti e scadenze

15 Novembre – Lunedì

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004*).

Certificazione rendiconto

- Presentazione all'ufficio territoriale competente per territorio, in versione cartacea e supporto informatico, della certificazione del conto di bilancio 2009, da parte degli enti locali che entro il 30 settembre 2010 non hanno dato preventiva comunicazione di adesione alla trasmissione per posta elettronica certificata. (*D.M. interno, 3 agosto 2010, in suppl. ord. n. 207 alla G.U. n. 199 del 26 agosto 2010*).

20 Novembre – Sabato

Sanzioni per violazioni codice della strada¹

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2011. (*art.208, c.4, 5 e 5bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285*).

Programmazione del fabbisogno di personale¹

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale. (*art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale. (*art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Trasmissione della programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica. (*art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Formazione del personale¹

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni. (*art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3*).

¹ Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.

Tributi locali²

- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. (*art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

Tariffe e prezzi pubblici²

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011. (*art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Bilancio di previsione³

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2011 (*art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2011 all'organo di revisione per la resa del parere. (*art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*)

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di ottobre 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

28 Novembre – Domenica

Consiglio tributario

- Deliberazione consiliare, da adottarsi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non abbiano costituito il Consiglio tributario, per l'approvazione dello statuto consortile e della convenzione relativa all'istituzione in forma consortile del Consiglio tributario. (*art. 18, c. 2, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

30 Novembre – Lunedì

Trasferimenti statali

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2009 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA certificati. (*D.M. 22 dicembre 2000; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L. 3/2010*).

Attività di informazione e di comunicazione

- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione. (*Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002*).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2010, con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di

² Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 31 dicembre.

³ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre.

copertura. (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Servizi pubblici

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2010, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura. (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Variazioni al bilancio

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l'anno 2010. (art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l'anno 2010. (art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Collegi provinciali

- Ridefinizione, con D.M. interno, della tabella delle circoscrizioni dei collegi spettanti alle province, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che avrà luogo a decorrere dal 2011. (art. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42).